


# BEA **iL**bolLettino

DEGLI ESPERTI AMBIENTALI

Rivista di ricerca applicata alla conoscenza e alla gestione del territorio e degli ecosistemi



anno **67**  
2016/1

Organo Ufficiale  
della Unione Italiana  
degli Esperti Ambientali  
[www.unideaweb.it](http://www.unideaweb.it)



# PANORAMA NORMATIVO: ANALISI, INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE



*La rubrica* che sarà curata dai professionisti dello Studio B&P Avvocati, vuole costituire uno strumento di aggiornamento normativo su tematiche selezionate per l'ampia portata e l'importante impatto operativo sia per l'attività delle imprese che per quella degli Enti e degli Organi di controllo. Il legame tra normativa, tecnica e realtà operativa di ogni giorno si manifesta infatti nei settori dell'ambiente e della sicurezza probabilmente più che in ogni altra branca del diritto; per tale ragione è opportuno - e vorrei dire necessario - che "controllori" e "controllati" si aggiornino costantemente sul mutevole panorama normativo, dandone una lettura che - nella maggior parte dei casi - non può prescindere da un necessario confronto con le migliori tecniche. L'ambizione della presente rubrica - nell'ambito del Bollettino degli Esperti Ambientali, che da decenni persegue questa finalità - è dunque quella di assistere il lettore nell'analisi del testo normativo, fornendo anche spunti di interesse tecnico ed operativo.

Lo studio B&P Avvocati - con sedi a Milano, Verona e Palermo - è attivo da molti anni nei settori del diritto ambientale, della sicurezza sul lavoro e della responsabilità di impresa, ed in tali ambiti assiste imprese ed Enti sia in giudizio (contenzioso civile, penale, amministrativo e tributario) che tramite consulenza stragiudiziale, operativa e strategica. I professionisti dello studio nelle materie di competenza hanno al proprio attivo numerose pubblicazioni in Italia e all'estero, effettuano docenze presso varie Università e intervengono a seminari e convegni.

In forza dell'esperienza maturata, l'auspicio è dunque che la rubrica possa essere prima di tutto utile strumento per l'attività di tutti i giorni, inserendosi nell'importante attività che UN.I.D.E.A. e il Bollettino degli Esperti Ambientali svolgono nel settore ambientale.

**Luciano Butti**

luciano.butti@buttiandpartners.com

## I VALORI DI FONDO NELLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI. STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE FUTURE

ATTILIO BALESTRERI

*B&P Avvocati,  
attilio.balestreri@buttiandpartners.com*

### PREMESSA: AMBITI DI APPLICAZIONE E QUESTIONI APERTE

Il tema dei valori di fondo è noto da tempo tanto nella normativa europea quanto, soprattutto, in quella nazionale. Determinare un valore di fondo significa, in estrema sintesi, individuare un valore-obiettivo, diverso da quello previsto per legge e caratteristico dell'area in cui si colloca il sito oggetto di indagine, determinato da peculiari condizioni naturali (geologiche, climatiche, chimiche, ecc.) oppure da apporti antropici di origine non individuabile e con carattere diffuso.

Il problema si è posto, e si pone, in diversi settori del diritto ambientale, in particolare laddove sia necessario individuare obiettivi di qualità delle matrici ambientali al fine di intervenire sulle stesse. È il caso, ad esempio, della normativa in materia di protezione e tutela delle acque, della disciplina sulla bonifica dei siti contaminati, della gestione delle terre e rocce da scavo.

Sulla problematica dei valori di fondo (in particolare per le acque di falda e per i suoli in siti contaminati) sono stati prodotti, soprattutto negli anni recenti, diversi protocolli operativi di carattere generale, cui si sono affiancati numerosi studi, spesso efficacemente coordinati dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle diverse Regioni italiane, volti a determinare valori specifici per aree di riferimento.

Malgrado la presenza di riferimenti normativi e di documenti di indirizzo, che si fa col tempo sempre più ampia, residuano tuttavia sul tema diversi profili dubbi e quesiti per i quali ancora non è stata fornita una risposta univoca; ciò rende ancora oggi non uniforme l'applicazione di criteri tecnici ed operativi sul territorio nazionale. Tra i possibili quesiti, due suscitano particolare attenzione con riferimento alla bonifica dei siti contaminati: rileva l'apporto antropico nella determinazione del valore di fondo; ed in caso affermativo, a quali condizioni? Come determinare e certificare i valori di fondo ai fini del loro concreto utilizzo nell'ambito dei procedimenti amministrativi, ed in particolare di quello di bonifica?

Si tratta di problematiche che coinvolgono profili normativi e tecnici, e che risultano basilari per un corretto approccio al tema. Per poterle affrontare, occorre prendere le mosse dal dato normativo.

### VALORI DI FONDO: L'ARTICOLATO CONTESTO NORMATIVO

In numerose disposizioni di legge nazionali ed europee troviamo riferimenti ai valori di fondo e tentativi di definire gli stessi che, come vedremo, non risultano sempre coordinati ed univoci ma, se analizzati nel complesso, possono aiutare a trarre elementi comuni.

Partendo dalla **disciplina sulla protezione e tutela delle acque** e sulla determinazione dei valori di qualità delle stesse, a livello europeo già nel 2000 la Direttiva Quadro sulla tutela delle acque (Direttiva 2000/60/CE) nell'Allegato II sottolineava la necessità di "considerare le caratteristiche idrogeologiche comprendenti informazioni sui livelli di fondo e sul bilancio idrico" al fine di caratterizzare e definire lo stato

qualitativo delle acque. L'obiettivo di determinare valori di fondo in questo ambito è sostanzialmente quello di classificare correttamente lo stato di qualità delle acque, evitando pertanto di intervenire in casi di sostanze presenti in concentrazioni superiori ai valori soglia per ragioni connaturate al bacino idrico oggetto di indagine. Intervenire in tali casi sarebbe infatti inutile ed ingiustificato. A livello di normativa nazionale, già il D.Lgs. 152/99 prevedeva in Allegato 1 una classe di stato, definita "0", per le acque sotterranee caratterizzate da presenza naturale o dovuta ad apporto antropico trascurabile di sostanze con valori oltre i limiti soglia di legge. Nel 2006, la Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento ha poi "coniato" la definizione di concentrazione di fondo nell'ambito della tutela delle acque, recepita in Italia col D.Lgs. 16 marzo 2009 n. 30 nei seguenti termini: *"la concentrazione di una sostanza o il valore di un indicatore in un corpo idrico sotterraneo corrispondente all'assenza di alterazioni antropogeniche o alla presenza di alterazioni estremamente limitate rispetto a condizioni inalterate"*. Il medesimo concetto viene espresso nel Codice Ambientale (D.Lgs. 152/2006) dall'art. 73, sempre dettato in tema di tutela delle acque, laddove si fa riferimento in relazione all'ambiente marino all'obiettivo di riportare le risorse idriche a concentrazioni *"vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche"*. Il legislatore europeo e quello nazionale hanno dunque confermato, nell'ambito della tutela delle acque,

l'importanza di valutare sia la presenza naturale di sostanze in valori eventualmente eccedenti i limiti di legge sia eventuali alterazioni antropogeniche delle stesse in misura "limitata" (utilizzando le generiche dizioni di "alterazioni estremamente limitate" o "vicine allo zero").

Che i valori di fondo debbano essere valutati anche per identificare l'effettivo impatto di un'attività sull'ambiente viene confermato, nell'ambito della disciplina sulle **autorizzazioni ambientali** (in particolare AIA), dall'art. 29-sexies D.Lgs. 152/2006 secondo il quale la determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione deve essere svolta *"tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici"*. Come è agevole notare, tale disposizione - a differenza delle precedenti in materia di tutela delle acque - sembra escludere apporti antropici nella valutazione dei valori di fondo; è nondimeno evidente che la stessa debba essere coordinata con le specifiche discipline settoriali, al fine di evitare un approccio diverso alla tematica in funzione dei diversi ambiti applicativi (con ciò creando disparità di trattamento e problematiche operative).

Un ultimo ambito cui accennare prima di entrare nella disciplina sulle bonifiche è quello delle **terre e rocce da scavo**. Qui, un riferimento ai valori di fondo si trova - ad esempio - nel D.M. 161/2012 (oggi applicabile alle opere soggette a VIA ed AIA<sup>1</sup>) che in termini generali (art. 1, comma 1, lett. i) definisce "ambito territoriale con fondo naturale" un sito in cui *"può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle Concentrazioni*

<sup>1</sup> "... Tale indicazione ha trovato conferma ad esempio nella sentenza TAR Lazio - Roma 10 giugno 2014 n. 6187

**Soglia di Contaminazione (CSC) (...) sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti**” e poi prevede (art. 5) “è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati. A tal fine, **in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra all’Autorità competente, presentando un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere**”. In sintesi, il D.M. 161/2012 da un lato conferma l’importanza della determinazione dei valori di fondo del sito, d’altro lato impone un contraddittorio con l’Autorità per la determinazione degli stessi (senza tuttavia dettarne tempi e modi). Tale disciplina è oggi in fase di “riordino” attraverso un D.P.R. che dovrà aggiornarla sulla base di criteri specifici di indirizzo.

## VALORI DI FONDO E BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI: IL PANORAMA NORMATIVO

Veniamo ora al tema centrale del presente contributo, vale a dire la valutazione dei valori di fondo nella bonifica dei siti contaminati, ambito la cui disciplina è oggi in larga parte contenuta nella Parte Quarta del Codice Ambientale e nei relativi allegati<sup>2</sup>. In questo contesto, la necessità di considerare i valori di

fondo esistenti per il suolo e le acque sotterranee assume infatti un ruolo determinante per valutare se e come intervenire nel sito. I valori di fondo, ove determinati, sono infatti sostitutivi dei valori-obiettivo previsti per legge; laddove pertanto il valore di fondo non sia superato non si avvieranno le procedure di intervento<sup>3</sup> così come laddove ciò emerga nel corso del procedimento (solitamente in fase di caratterizzazione), se ne dovrà tenere conto per i successivi step procedurali. Ma non solo. La presenza di valori di fondo risulta infatti determinante anche per eventualmente escludere responsabilità di singoli operatori per la contaminazione del sito, elemento dirimente in una disciplina i cui oneri di attivazione sono in massima parte in capo al soggetto identificato come responsabile<sup>4</sup>. Non da ultimo, la questione dei valori di fondo pone peraltro quesiti di carattere “procedurale”, stante il procedimento chiaramente scandito dagli art. 242 e ss. del Codice Ambientale che, tuttavia, non contempla puntualmente tale aspetto. Un “banco di prova” importante in questo ambito è costituito dai Siti di Interesse Nazionale (SIN), di competenza ministeriale e caratterizzati da situazioni di inquinamento complesse che coinvolgono molteplici operatori. A livello normativo, il primo e più importante riferimento ai valori di fondo si rinviene oggi nella definizione di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), valore al di

<sup>2</sup> La previgente disciplina era in larga parte contenuta nel D.M. 471/1999 nel quale già si rinvenivano specifici riferimenti alle nozioni di valore di fondo (art. 4) e inquinamento diffuso (art. 2, comma 1, lett. j).

<sup>3</sup> Si veda sul punto, ad esempio, TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 26 maggio 2008 n. 301 che denota insufficienza istruttoria in provvedimenti emanati senza preventiva presenza dei valori di fondo così concludendo: “valore al quale viceversa si deve fare riferimento, ove superiore a quello ottimale, in forza delle disposizioni contenute da un lato nell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 471/99 e dall’altro nell’art. 240, comma 1 lett. B) del d.l.vo n. 152/06 (essendo evidentemente incongruo pretendere una bonifica che il risultato ottimale non potrà mai raggiungere)”.

<sup>4</sup> In questo senso, si veda ad esempio la sentenza TAR Toscana - Firenze, sez. II, 8 ottobre 2013, n. 1351 nella quale si evidenzia, con riferimento alla definizione dei valori di fondo, che “la situazione di incertezza rilevata avrebbe dovuto indurre la Conferenza di servizi ad approfondire le indagini prima di disporre gravosi adempimenti a carico della ricorrente”.

sopra del quale il sito è potenzialmente contaminato ed è necessario avviare le procedure previste dagli art. 242 e ss. Nel definire le CSC, infatti, l'art. 240 D.Lgs. 152/2006 specifica che *"Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati"*. In sostanziale coerenza con tale definizione si è posto il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - attuativo dei contenuti del Codice Ambientale - che, nel definire il punto di conformità per le acque sotterranee nell'ambito di un procedimento di bonifica<sup>5</sup> indica che *"valori superiori possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale più elevato o di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o validati dalla Autorità pubblica competente (...) comunque compatibilmente con l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle"*. Gli Allegati tecnici alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, nei quali si rinvengono ulteriori riferimenti alla questione di cui si tratta, confermano sostanzialmente tali definizioni.

Ancora una volta, al fianco dei valori di fondo naturale si pongono gli apporti antropici, per i quali la disciplina in materia di bonifiche valorizza il carattere *diffuso* e l'assenza di rischio al fine di considerarli quali valori di fondo dell'area in esame.

Sulla nozione di inquinamento diffuso troviamo, nel Codice Ambientale, due definizioni - coerenti e intimamente connesse<sup>6</sup> - nelle parti dedicate alla bonifica dei siti contaminati ed al risarcimento del danno ambientale. Così l'art. 240, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 152/2006 lo definisce come *"la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine"*. Allo stesso modo, l'art. 303 comma 1, lett. h) in tema di danno ambientale esclude l'applicabilità della disciplina *"al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività dei singoli operatori"*. Come si ricorda in recenti contributi sul tema<sup>7</sup>, tipico caso di inquinamento diffuso si ha in grandi agglomerati urbani dove nei decenni le attività antropiche hanno prodotto, con riferimento a specifiche tipologie di contaminanti, situazioni aventi i caratteri descritti dalle norme sin qui analizzate.

In sintesi, dunque, la disciplina in materia di bonifica con riferimento alla tematica in esame:

- considera imprescindibile la valutazione preventiva dei valori di fondo presenti nel sito, al fine di valutare se (superamento o meno dei valori-soglia e relativa responsabilità) e come (definizione obiettivi) intervenire<sup>8</sup>;
- considera, nell'ambito dei valori di fondo, sia quelli di origine naturale

<sup>5</sup> Vale a dire, secondo le attuali disposizioni di legge, il punto a valle idrogeologico della sorgente collocato non oltre i confini del sito contaminato oggetto e per il quale la CSR per ciascun contaminante è fissata equivalente alle CSC.

<sup>6</sup> Gli ambiti della bonifica dei siti contaminati e del risarcimento del danno ambientale risultano strettamente connessi, e di conseguenza le relative discipline debbono essere valutate come tali, in quanto la bonifica è ormai pacificamente considerata come la modalità di ristoro del danno ambientale da preferire in assoluto (Cass. Pen. Sez. III 27 maggio 2011 n. 21311).

<sup>7</sup> Indicazioni in tal senso si rinvengono, ad esempio, in F. LA VIGNA - I. BONFÀ - S. MARTELLI, La determinazione dei valori di fondo naturale ed antropico nelle acque sotterranee dei grandi agglomerati urbani, in *Acque Sotterranee - Italian Journal of Groundwater*, 2014.

<sup>8</sup> In questo senso si veda, ad esempio, S. MENICETTI, Esperienze della toscana sui valori di fondo naturale, in *Ecoscienza*,

- che quelli di origine antropica;
- quanto all'apporto antropico, fa esplicito riferimento a situazioni di contaminazione diffusa, come sopra definite;
- valorizza un percorso di contraddittorio con l'Autorità Pubblica per la determinazione dei valori di fondo, senza tuttavia dettarne tempi e modi.

#### NORME TECNICHE, PROTOCOLLI E STUDI SCIENTIFICI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI DI FONDO: CENNI

A livello tecnico, un primo importante riferimento è costituito, sin dalla sua genesi nel 2005, da una norma tecnica unificata prodotta sul tema dei valori di fondo, vale a dire la **UNI EN ISO 19258 (Soil Quality - Guidance on the determination of background values)**. L'obiettivo di tale norma tecnica è di individuare una metodica unificata per la determinazione dei valori di fondo nei suoli, ma alcuni spunti di essa sono oggi pressoché universalmente assunti come criteri operativi di carattere generale. La norma **ISO 19258** distingue - con differenti definizioni - il valore di fondo esclusivamente naturale o pedogeochimico da quello determinato da fonti antropiche e di tipo diffuso, ma nel fornire una definizione di carattere e applicabilità generali mostra di valorizzare entrambi gli apporti.

I contenuti normativi e le esigenze specifiche in materia di bonifiche hanno tuttavia portato all'elaborazione, su base nazionale, di numerosi e diversificati protocolli e studi scientifici (di carattere generale o su

base locale) atti a definire metodiche per l'individuazione dei valori di fondo e, conseguentemente, individuare limiti precisi, e che forniscono importanti spunti per l'analisi di cui si tratta.

Un primo tema comune a tali contributi tecnici è proprio quello dell'**apporto antropico**, e della relativa rilevanza nella determinazione dei valori di fondo. Così, ad esempio, l'**Istituto Superiore di Sanità**<sup>9</sup> già nel 2006 precisava che il termine "valori di fondo" si riferisce a concentrazioni la cui presenza "*non è riconducibile ad alcuna sorgente puntuale e/o specifica attiva, nel presente o in passato, sull'area di interesse*", precisando poi che "*ovunque vi sia attività umana, la composizione di un suolo è data dall'insieme di una frazione pedo-geochimica naturale e di una frazione antropogenica, il cui peso nella composizione finale è difficilmente individuabile*". Sostanzialmente conforme **ISPRA**<sup>10</sup> che nel 2009, e con riferimento alle acque sotterranee sulla scorta delle Direttive di cui già si è detto, evidenziava come - soprattutto nei Siti di Interesse Nazionale - "*non è possibile determinare veri e propri valori di fondo naturale (...) non essendo distinguibili gli apporti di inquinanti connessi alle attività antropiche da quelli connessi ai processi naturali stessi*". Essendo la determinazione dei valori di fondo un'attività fondamentale per un approccio tecnicamente corretto e sostenibile nell'ambito degli interventi di bonifica, e rivestendo essa fondamentale importanza in situazioni ambientali complesse come quelle che si registrano nei S.I.N.,

numero 6, anno 2012 che afferma "Nella bonifica di un sito contaminato, invece, un fondo ambientale dato da fonti diffuse, non note e comunque estranee al perimetro del sito, potrebbe invece costituire l'unico possibile obiettivo di bonifica locale".

<sup>9</sup> I.S.S., Protocollo Operativo per la determinazione dei valori di fondo di metalli/metalloidi nei suoli dei siti d'interesse nazionale, Giugno 2006.

<sup>10</sup> I.S.P.R.A., Protocollo per la definizione dei valori di fondo per le sostanze inorganiche nelle acque sotterranee, Aprile 2009.

molte amministrazioni regionali e locali nonché Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente<sup>11</sup> hanno poi efficacemente sviluppato studi scientifici e approfondimenti su base locale che, seppur assumendo volta per volta atteggiamenti più o meno conservativi, giungono a non dissimili conclusioni.

Un ulteriore elemento comune a tali documenti tecnici è quello dell'individuazione di **metodologie per la determinazione dei valori di fondo** attraverso un percorso per step successivi, che generalmente si struttura in: i) una fase conoscitiva "in campo"; ii) una fase di organizzazione e rielaborazione dei dati raccolti e di definizione di un modello concettuale del sito; iii) una fase di analisi degli stessi ai fini dell'estrapolazione di dati che (su base media o statistica) possano essere assunti come valori di riferimento. Le metodologie proposte nei vari documenti sono diversificate<sup>12</sup> (e ciò certamente non contribuisce ad un approccio univoco alla tematica), ma l'obiettivo è comune, vale a dire individuare dati rappresentativi e correlabili direttamente all'area oggetto di indagine.

## CENNI CONCLUSIVI E PROSPETTIVE FUTURE

Dalla ricostruzione sin qui svolta emerge che il tema della determinazione dei valori di fondo trova ampio spazio nella disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati

e ne costituisce - come anche in giurisprudenza si è avuto modo di affermare<sup>13</sup> - un presupposto fondamentale la cui carenza può costituire difetto istruttorio e conseguente illegittimità dei provvedimenti emanati.

Malgrado le definizioni normative ed i documenti tecnici non adottino sempre approcci coincidenti, si può ragionevolmente concludere ad esito della presente analisi ed anche in ottica di sostenibilità degli interventi da svolgere, che i valori di fondo debbano essere intesi - ed indagati - nel duplice carattere di "fondo naturale" e "fondo antropico" di carattere diffuso, nei limiti e con le modalità più sopra analizzati.

Il "grande assente", in tutto ciò, è un procedimento amministrativo univoco volto alla individuazione e formale determinazione dei valori di fondo, nonché una specifica competenza per tale individuazione. Chi può proporre l'individuazione dei valori di fondo? Chi può determinarli e validarli? Con quale procedimento e con quali tempistiche? Sono domande cui non viene fornito un puntuale riscontro nella normativa e nell'elaborazione tecnica sin qui analizzata.

È evidente che un intervento normativo specifico risulterebbe necessario; infatti, anche laddove viene fatto cenno ad un procedimento in contraddittorio per la determinazione dei valori di fondo (ad es. in materia di terre e rocce da scavo) il

<sup>11</sup> Senza poter richiamare, per esigenze di sintesi, i numerosi studi prodotti su base nazionale sul tema, bastino alcuni richiami a titolo esemplificativo. Con riferimento alla Regione Veneto, una ricostruzione delle indagini svolte è contenuta in "Metalli e metalli nei suoli del Veneto - Determinazione dei valori di fondo", a cura di ARPA Veneto, 2011, reperibile al link: <http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/pubblicazioni/metalli-e-metallioidi-nei-suoli-del-veneto-determinazione-dei-valori-di-fondo>. Quanto alla Regione Toscana, si vedano invece diversi studi pubblicati sul sito [www.arpat.toscana.it](http://www.arpat.toscana.it). Per la Sardegna, un interessante esempio è costituito dall'analisi svolta con riferimento al Sito di Interesse Nazionale di Portoscuso, reperibile al link: <http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=71264&v=2&c=4586>. Molti altri studi sono stati prodotti per le diverse regioni e province italiane oppure con riferimento a specifici S.I.N.

<sup>12</sup> Sul punto, alcuni riferimenti alle principali metodologie sono richiamati in F. LA VIGNA - I. BONFÀ - S. MARTELLI, La determinazione dei valori di fondo naturale ed antropico nelle acque sotterranee dei grandi agglomerati urbani, in *Acque Sotterranee - Italian Journal of Groundwater*, 2014.

<sup>13</sup> In questo senso, ad esempio, la già citata sentenza TAR Friuli Venezia Giulia 26 maggio 2008 n. 301.



percorso procedimentale non viene chiaramente scandito, mentre nei casi in cui sono stati elaborati studi specifici per la determinazione dei valori di fondo essi non sempre hanno trovato una formale validazione o definizione.

Anche in assenza di un intervento normativo risolutivo, è comunque necessario - e legittimo - adottare un approccio ragionevole sul piano logico, sostenibile sul piano operativo e congruo su quello tecnico che valorizzi il contraddittorio tra privato e Pubblica Amministrazione senza dimenticare le esigenze di intervento nel sito e la congrua durata del procedimento. Il "luogo" in cui determinare i valori di fondo, avendo a mente la struttura del procedimento di bonifica, può dunque essere la Conferenza di Servizi che è tenuta ad approfondire tale tematica e

porre a base delle proprie determinazioni tutte le indagini tecniche disponibili in merito, in particolar modo se specificamente volte a determinare i valori di fondo<sup>14</sup>.

La proposta di determinazione dei valori di fondo può giungere dal privato così come dall'Amministrazione; in entrambi i casi quel che conta è che laddove il tema dei valori di fondo trovi ingresso nel procedimento esso dovrà essere adeguatamente - e tempestivamente - analizzato al fine di fornire un puntuale riscontro tecnico, fondato in prima battuta sugli studi già disponibili oppure sulle elaborazioni tecniche prodotte nel procedimento, prima di procedere con i successivi step procedurali, anche al fine di evitare interventi che non potranno raggiungere gli obiettivi preventivati.

<sup>14</sup> Tale assunto trova generale conferma nella giurisprudenza già citata nelle precedenti note; in particolare si veda sul punto la già richiamata decisione del TAR Toscana, 8 ottobre 2013 n. 1351.